

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"A.C.R.C. A.P.S VARESE"

* * * *

DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione denominata

"A.C.R.C. A.P.S VARESE"

ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Varese, Via Morazzone n. 5.

FINALITÀ E DURATA

ARTICOLO 3

L'Associazione non persegue scopi di lucro; è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse secondarie e strumentali.

ARTICOLO 4

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, persegue esclusivamente finalità solidaristiche, ai sensi dell'art. 5, comma. 1 del Decreto legislativo 117/2017.

Ai sensi del medesimo art. 5 del D. Lgs 117/2017, l'Associazione svolge, in via principale, attività di interesse generale, quali:

- attività di assistenza sociale
- interventi e prestazioni socio-sanitarie
- beneficenza a sostegno di attività di interesse generale.

Più in particolare l'Ente si propone di riunire, in forma libera, sia le persone che hanno subito un intervento cardiocirurgico che tutti coloro che hanno a cuore i problemi connessi con le cardiopatie - anche di interesse chirurgico - al fine di portare loro assistenza ed aiuto, materiale e morale, attraverso:

- l'offerta ai cardiopatici, operati e non, ed ai loro familiari, di supporto morale, socio-sanitario, informativo e materiale, anche mediante l'opera volontaria dei propri soci, sia nell'ambito delle strutture ospedaliere di ricovero e/o degenza, che all'esterno;
- l'acquisizione diretta ovvero tramite liberalità, donazioni, beneficenze, di materiali e strumentazioni mediche, riabilitative, di supporto e di utilità in genere, da destinare a completamento dei servizi resi presso i presidi diagnostico-terapeutici a favore dei cardiopatici, dei loro familiari e dei soggetti comunque coinvolti in problematiche cardiache, con risvolto chirurgico o meno, oltre che promuovere il potenziamento ed il miglioramento degli stessi.

L'Associazione, si propone altresì lo svolgimento di attività di beneficenza a favore di altri Enti senza scopo di lucro (quali, a titolo esemplificativo, strutture universitarie, enti di ricerca e formazione, presidi ospedalieri ed aziende socio sanitarie, sia italiani che stranieri) finalizzate al finanziamento di specifici progetti di utilità sociale che si prefiggano di favorire la conoscenza, la pratica e lo sviluppo scientifico, diagnostico, terapeutico, negli ambiti principali delle cardiopatie e della cardiocirurgia.

L'Associazione, in via del tutto subordinata ed accessoria alle attività principali, si propone inoltre di favorire la conoscenza e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli ambienti medici ed ospedalieri nello specifico ambito cardiocirurgico e delle cardiopatie in generale, mirando allo sviluppo di una cultura attenta al problema assistenziale, rieducativo e di prevenzione concernente le citate problematiche e patologie, anche mediante il patrocinio e/o la partecipazione ad ogni iniziativa, pubblica e/o privata, in tal senso, nonché mediante l'offerta ai cardiopatici, operati e non, ed ai loro familiari, di occasioni di incontro, di scambio e condivisione di esperienze.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse accessorie, ex art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017, nel rispetto della secondarietà e strumentalità delle attività di interesse generale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, con riferimento all'oggetto sociale.

ARTICOLO 5

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

ARTICOLO 6

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ARTICOLO 7

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

ARTICOLO 8

Tutti i soci hanno il diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
- Esaminare i libri sociali.

ARTICOLO 9

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

ARTICOLO 10

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione o decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento, il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

ARTICOLO 11

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ARTICOLO 12

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 13

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vice Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

ARTICOLO 14

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 15

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno dieci soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno venti giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, ovvero mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ARTICOLO 16

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con le quote associative.

A ciascun socio spetta un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su decisione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ARTICOLO 17

All'Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario;
- Eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- Eleggere, eventualmente, in membri del Collegio dei Revisori;
- Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

All'Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:

- Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

In assenza del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente e, in assenza anche di quest'ultimo, da altro dei presenti su designazione degli intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

ARTICOLO 19

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 20

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per i trenta giorni successivi all'approvazione nella sede dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ARTICOLO 21

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni.

Esso è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio, per la gestione dell'Associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- La redazione annuale del rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- Ogni funzione che lo Statuto o le leggi attribuiscono ad altri organi.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario.

Le convocazioni del Consiglio devono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio sono in unica convocazione; esse sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in subordine, da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente adottate con la maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 24

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei Soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ARTICOLO 25

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce ed assume le medesime funzioni e poteri spettanti al primo, nonché la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e nei giudizi.

ARTICOLO 26

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO E TESORIERE

ARTICOLO 27

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Allo stesso spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

ARTICOLO 28

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede, altresì, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari e di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero crediti esigibili.

ARTICOLO 29

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento di una di esse a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o revoca della medesima, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dall'altra ovvero dal Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 30

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Qualora nominato, spetta al Collegio dei Revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Collegio redige annualmente.

PATRIMONIO E ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 31

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- Contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- Proventi, anche di natura commerciale, eventualmente e marginalmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ARTICOLO 32

All'Associazione, come già sopra indicato, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse secondarie e strumentali.

ARTICOLO 33

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente l'attività istituzionale e quella relativa alle attività diverse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e menzionare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura un apposito rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

SCIoglimento

ARTICOLO 34

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore (ETS) con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

ARTICOLO 35

Qualsiasi controversia tra l'Associazione e gli associati o tra questi ultimi e gli organi dell'Associazione, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili, sarà sottoposta in via esclusiva ad un collegio arbitrale amichevole compositore, costituito da tre arbitri. Gli arbitri saranno nominati secondo la procedura prevista dall'art. 810 c.p.c.. Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà nominato dai primi due. In difetto di nomina di uno o più arbitri, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.

L'arbitrato sarà rituale e la determinazione del collegio vincolerà le parti come se fosse loro diretto accordo transattivo.

Il collegio arbitrale, che avrà sede nella città in cui ha sede l'Associazione, sarà tenuto all'osservanza delle norme di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio; il collegio arbitrale dovrà pronunciare la propria determinazione nel termine di sei mesi dall'accettazione della nomina o dell'ultima accettazione se le stesse non fossero avvenute contemporaneamente.

Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicheranno ove compatibili le norme previste dagli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 36

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Varese, Via Guicciardini, lì 26 ottobre 2020

F.to Camillo Corazzari